

BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE VITTIME DEL REATO DI USURA O DI ESTORSIONE DI CUI ALL'ART. 26 COMMA 1 DELLA LEGGE REGIONALE 24 GIUGNO 2015, N. 17 "INTERVENTI REGIONALI PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA E PER LA PROMOZIONE DELLA CULTURA DELLA LEGALITÀ".

Art. 1 - Finalità

In attuazione della legge regionale n. 17/2015 "Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto della criminalità organizzata e per la promozione della cultura della legalità" Regione Lombardia intende favorire iniziative di contrasto al fenomeno dell'usura o dell'estorsione e di solidarietà alle vittime di tale reato.

Art. 2 - Soggetti beneficiari e requisiti

I beneficiari del contributo regionale, a titolo di sostegno a seguito dei danni subiti, sono i titolari di un'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero di una libera arte o professione.

I soggetti destinatari del contributo, per poter accedere ai benefici previsti, devono:

- avere sede legale e/o operativa in una provincia lombarda o essere titolari di partita IVA o C.F. per lo svolgimento di un'attività domiciliata sul territorio lombardo da almeno un anno dalla data di approvazione del bando ovvero aver cessato la precedente attività, esistente da più di un anno sul territorio lombardo, a seguito della denuncia del reato di usura o di estorsione;
- dichiarare di essere vittime del reato di usura o di estorsione e risultare persone offese nel relativo procedimento penale;
- aver subito il reato nel territorio della Regione;
- predisporre in autocertificazione un programma di riavvio/rilancio della propria attività economica;
- non aver beneficiato dei contributi di cui al "Bando per l'assegnazione di finanziamenti per interventi in favore delle vittime del reato di usura di cui all'art. 13 comma 2 lett. a) della legge regionale 3 maggio 2011, n. 9 - Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto della criminalità" approvato con decreto n.11266 del 02.12.2013;
- non rientrare nel campo di esclusione di cui all'art.1 del Reg. (CE) 1407/2013 (de minimis);
- non trovarsi in nessuna delle situazioni ostative relative agli aiuti di Stato dichiarati incompatibili dalla Commissione europea;
- avere legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci per i quali non sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall'art. 10 L. 575/1965 (c.d. Disposizioni contro la mafia).

Sono escluse le imprese per le quali il cliente o il titolare effettivo rientrino in una classe di rischio elevato di riciclaggio e finanziamento del terrorismo a seguito di adeguata verifica ai sensi del D. Lgs. 231/2007 e delle successive disposizioni attuative emanate dalla Banca d'Italia.

Possono presentare domanda di contributi i soggetti il cui decreto che dispone il giudizio nel relativo procedimento penale sia stata emessa nei 60 mesi precedenti alla data di pubblicazione della DGR n. 4444/15 "Intervento in favore delle vittime del reato di usura o di estorsione in attuazione della l.r. del 24 giugno 2015 n. 17 "Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto della criminalità organizzata e per la promozione della cultura della legalità" (BURL S.O. n. 50 del 10.12.2015).

I requisiti suindicati devono essere posseduti alla data di presentazione della richiesta di contributo.

Ciascuna impresa o soggetto professionista può presentare una sola domanda di contributo a valere sul presente bando.

Il contributo non può essere concesso prima del decreto che dispone il giudizio nel relativo procedimento penale.

Nel caso il beneficiario sia una società, la persona fisica indicata dal decreto che dispone il giudizio deve essere socio, amministratore o legale rappresentante della società destinataria del contributo.

Le imprese che detengono apparecchi per il gioco d'azzardo lecito, per accedere al contributo, devono impegnarsi formalmente (con dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000) a rimuovere, alla scadenza del contratto di installazione stipulato con il concessionario, gli apparecchi per il gioco d'azzardo lecito eventualmente detenuti - a qualsiasi titolo - e non possono procedere con nuove installazioni dalla data di presentazione della domanda di contributo e per i successivi tre anni dall'erogazione del contributo.

Art. 3 - Dotazione finanziaria e valore del contributo

Le risorse complessivamente stanziare ammontano a € 1.000.000,00

Gli interventi a sostegno delle vittime del reato di usura o di estorsione, a titolo di indennizzo parziale dei danni subiti a causa ed in conseguenza del reato, sono costituiti da contributi a fondo perduto.

Il valore massimo del contributo è pari a € 20.000,00 e comunque non potrà superare il valore degli investimenti previsti nel programma di riavvio/rilancio della propria attività economica e l'entità del danno subito/dichiarato.

Nel caso di rinvio a giudizio che coinvolge più soggetti vittime del reato di usura o di estorsione il contributo dovrà essere parametrato al danno effettivamente subito dal singolo richiedente il finanziamento.

Art. 4 - Caratteristiche del programma di riavvio/rilancio

Nell'ambito degli interventi di sostegno alle vittime del reato di usura o di estorsione i soggetti individuati al precedente art. 2 devono presentare un programma di investimento per il rilancio della propria attività imprenditoriale o per l'avvio di una nuova attività.

Il programma, redatto in autocertificazione secondo lo schema di cui al fac simile Allegato 2A che il soggetto dovrà presentare, deve contenere i seguenti elementi:

- profilo dell'attività (struttura organizzativa, produttiva e commerciale mercato di riferimento, organizzazione, interventi di riposizionamento/miglioramento dell'attività.....);
- descrizione delle spese di investimento collegate all'attività proposta (a titolo esemplificativo: macchinari, impianti specifici e attrezzature, arredi, ecc.....);
- quantificazione del danno subito.

Le spese previste devono essere attinenti al programma di riavvio/rilancio dell'attività economica, con esclusione dei debiti contratti precedentemente la data di presentazione della domanda.

Sono ammissibili a contributo le spese di investimento al netto dell'IVA.

Le spese per l'acquisto di dispositivi, allestimenti, impianti, attrezzature, macchinari, hardware e software etc. sono riconoscibili a condizione che gli stessi siano installati e utilizzati presso la sede in cui viene svolta l'attività di cui al piano di rilancio/riavvio.

Non sono considerate ammissibili le spese:

- per fornitura di beni e servizi da parte di società controllate e/o collegate e/o con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti e comunque tutte le spese riguardo alle quali si ravvisi una effettiva elusione del divieto di fatturazione fra imprese appartenenti "all'impresa unica" (ex art. 2 c. 2 del Regolamento (CE) n. 1407/2013) come specificato all'art. 11, c. 2.1, lettera b);
- meri adeguamenti ad obblighi di legge: gli interventi del progetto devono essere aggiuntivi e di ulteriore miglioramento rispetto ai limiti di legge e alle norme vigenti;
- relative a contratti di manutenzione;
- relative a registrazioni, imposte e tasse;
- per lavori in economia;
- per l'installazione degli apparecchi da gioco d'azzardo lecito.

Non è ammessa qualsiasi forma di autofatturazione.

Il periodo massimo di ammissibilità delle spese è compreso tra i 60 mesi precedenti alla data di pubblicazione del provvedimento N. X/4444, con il quale la Giunta Regionale ha approvato i criteri per la predisposizione del presente bando ed entro 24 mesi dalla data della pubblicazione sul BURL del decreto di concessione del contributo.

Si precisa che, ai fini delle successive attività di controllo, tutte le spese ammissibili devono:

- essere intestate al soggetto beneficiario;
- essere comprovate da fatture interamente quietanzate, o documentazione fiscalmente equivalente, emesse dal fornitore dei beni/servizi;
- essere comprovate da documentazione bancaria o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei ad attestare il pagamento per intero del titolo di spesa esclusivamente da parte del soggetto beneficiario;
- riportare la dicitura "Spesa sostenuta a valere sul Bando a sostegno delle vittime del reato di usura o di estorsione".

Art. 5 - Tempi di realizzazione degli interventi

Il beneficiario si impegna alla realizzazione degli interventi di cui al programma di investimento per il rilancio/riavvio della propria attività o per l'avvio di una nuova attività, entro 24 mesi dalla data di pubblicazione sul BURL del decreto di concessione del contributo di cui all'art. 8.

Tale termine è eventualmente prorogabile su richiesta del beneficiario, per motivi non dipendenti dalla sua volontà, per un periodo non superiore complessivamente a 180 giorni secondo quanto previsto dall'art. 27 comma 3 della l.r. 34/78.

L'eventuale richiesta di proroga deve essere presentata a Regione Lombardia almeno 30 giorni prima del termine fissato per la realizzazione degli interventi.

La data di avvio/conclusione dell'intervento coincide con la data della prima/ultima fattura d'acquisto (anche se non quietanzata) o del primo documento contabile avente forza probatoria equivalente.

Art. 6 - Presentazione e ammissibilità della domanda

La domanda deve essere presentata utilizzando l'apposita modulistica pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (B.U.R.L.) nonché scaricabile dal sito istituzionale www.sviluppoeconomico.regione.lombardia.it di Regione Lombardia. Non sono ammesse domande presentate utilizzando una modulistica diversa da quella appositamente predisposta.

La domanda deve essere compilata in ogni sua parte e deve essere firmata dal soggetto richiedente.

La domanda può essere presentata tramite:

- posta elettronica certificata firmata digitalmente all'indirizzo: sviluppo_economico@pec.regione.lombardia.it con indicato in oggetto: **Bando per l'assegnazione di finanziamenti per interventi in favore delle vittime del reato di usura o di estorsione;**
- servizio postale (nel caso di spedizione con raccomandata A/R farà fede la data di spedizione indicata sul timbro postale);
- consegna a mano al Protocollo Generale della Giunta Regionale della Lombardia 20124 Milano - via Francesco Restelli 2 oppure presso gli sportelli delle sedi territoriali regionali.

Serie Ordinaria n. 8 - Martedì 23 febbraio 2016

In questi ultimi due casi la busta dovrà essere indirizzata a Regione Lombardia – Direzione Generale Sviluppo Economico con indicato: **Bando per l'assegnazione di finanziamenti per interventi in favore delle vittime del reato di usura o di estorsione.**

La domanda (di cui all'Allegato 2) deve essere corredata dei seguenti documenti:

- programma di riavvio/rilancio dell'attività o avvio di nuova attività secondo lo schema di cui al fac simile Allegato 2A;
- copia del decreto che dispone il giudizio nel relativo procedimento penale;
- dichiarazione ai sensi del Regolamento (CE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sugli aiuti de minimis redatta secondo la modulistica approvata in sede di Conferenza delle regioni e delle province Autonome in data 12 giugno 2014, di cui Allegato 4;
- modulo antiriciclaggio, di cui all'Allegato 5, debitamente compilato in ogni sua parte, sottoscritto digitalmente da parte del legale rappresentante dell'impresa beneficiaria, comprensivo della copia dei documenti di identità in corso di validità e dei codici fiscali dei titolari effettivi oltre che del rappresentante legale dell'impresa;
- fotocopia documento d'identità del sottoscrittore.

Art. 7 - Modalità di concessione del contributo e procedura di istruttoria

I contributi sono concessi ed erogati secondo la procedura automatica di cui all'art. 4 del D.Lgs 123/1998, che prevede:

- la verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi di ammissibilità del richiedente e della completezza della domanda;
- l'assegnazione del contributo secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda, nei limiti delle risorse disponibili.

L'istruttoria di regolarità formale delle domande presentate sarà svolta da un gruppo inter-direzionale nominato con successivo decreto del Direttore Generale e sarà finalizzata alla verifica dei seguenti aspetti e requisiti:

- rispetto dei termini per l'inoltro della domanda;
- regolarità formale della documentazione prodotta e sua conformità rispetto a quanto richiesto dal bando;
- sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dal bando.

Il provvedimento di concessione del contributo è adottato nei termini di cui alla l.r. 1/12.

Nel corso dell'istruttoria Regione Lombardia può richiedere l'integrazione delle informazioni se incomplete ed il rilascio di ulteriori dichiarazioni ritenute utili ai fini dell'esame delle domande presentate. La richiesta di integrazione interrompe i termini del procedimento.

Lo stesso gruppo inter-direzionale provvederà anche all'istruttoria di regolarità formale della documentazione trasmessa in fase di rendicontazione (art. 9).

Art. 8 - Assegnazione ed erogazione del contributo

In presenza di domande da valutare, con scadenza bimestrale, Regione Lombardia provvede con proprio atto, ad approvare l'elenco dei contributi concessi. Tale provvedimento sarà pubblicato sul BURL e comunicato ai beneficiari.

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, Legge 241/90, si rende noto che avverso il provvedimento di concessione dei contributi è esperibile ricorso giurisdizionale al T.A.R. secondo le modalità di cui al d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul BURL.

Il contributo sarà erogato in un'unica soluzione a fronte della rendicontazione delle spese sostenute.

Art. 9 - Rendicontazione

La rendicontazione delle spese (Allegato 3) dovrà essere presentata entro 60 giorni decorrenti dalla data di conclusione del progetto (fatta salva la proroga di cui all'art. 5 del Bando).

La rendicontazione, firmata dal soggetto richiedente, può essere presentata tramite:

- posta elettronica certificata firmata digitalmente all'indirizzo: sviluppo_economico@pec.regione.lombardia.it con indicato in oggetto: **Bando per l'assegnazione di finanziamenti per interventi in favore delle vittime del reato di usura o di estorsione - Rendicontazione delle spese;**
- servizio postale (nel caso di spedizione con raccomandata A/R farà fede la data di spedizione indicata sul timbro postale);
- consegna a mano al Protocollo Generale della Giunta Regionale della Lombardia 20124 Milano - via Francesco Restelli n. 2 oppure presso gli sportelli delle sedi territoriali regionali.

In questi ultimi due casi la busta dovrà essere indirizzata a Regione Lombardia – Direzione Generale Sviluppo Economico con indicato: **Bando per l'assegnazione di finanziamenti per interventi in favore delle vittime del reato di usura o di estorsione - Rendicontazione delle spese.**

L'impresa beneficiaria alla rendicontazione dovrà obbligatoriamente allegare:

- relazione sintetica di attuazione dell'intervento sottoscritta dal legale rappresentante;
- copia conforme all'originale della documentazione di spesa, datata e quietanzata, emessa nei 60 mesi precedenti alla data di pubblicazione del provvedimento N. X/4444, con il quale la Giunta Regionale ha approvato i criteri per la predisposizione del presente bando ed entro 24 mesi dalla data dell'atto di concessione stesso;

In questa fase il legale rappresentante, o altro soggetto con potere di firma, dovrà attestare la validità dei costi sostenuti, la loro con-

gruenza e coerenza con l'intervento presentato, mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui al DPR 445/2000.

Sono ammessi esclusivamente i pagamenti effettuati dal beneficiario. Non sono ammessi pagamenti in denaro contante ovvero assegno circolare e le spese sostenute tramite compensazione tra crediti e debiti.

Al momento dell'erogazione del contributo, le imprese beneficiarie dovranno avere sede legale o operativa in Lombardia.

L'erogazione del contributo avverrà, entro 90 giorni solari decorrenti dalla data di protocollo della richiesta di erogazione, a cura di Finlombarda S.p.A. a seguito di autorizzazione da parte di Regione Lombardia. Regione Lombardia si riserva la facoltà di richiedere ad ogni singolo Soggetto Beneficiario ulteriore documentazione e/o chiarimenti ad integrazione della documentazione di rendicontazione. Tale richiesta interrompe i termini del procedimento. Il mancato invio dei documenti integrativi, entro e non oltre il termine di 10 giorni solari dalla data di ricevimento della richiesta, comporterà la decadenza dal diritto al contributo.

Qualora a seguito della verifica della rendicontazione le spese ammissibili risultino inferiori alle spese originariamente ammesse, il contributo erogabile verrà proporzionalmente rideterminato.

Finlombarda S.p.A. effettuerà l'erogazione previa verifica:

1. di quanto previsto dall'articolo 48bis del D.P.R. 602/2003 e dalla circolare n. 22 del 29 luglio 2008 del Ministero dell'economia e delle Finanze in merito alle disposizioni sui pagamenti di importi superiori a Euro 10.000,00 (diecimila/00);
2. della regolarità dei versamenti contributivi (a mezzo DURC);
3. della regolarità dei pagamenti di eventuali finanziamenti in essere con Regione Lombardia.

L'intervento deve essere realizzato con spese effettive (IVA esclusa) non inferiori al 60% delle spese ammesse. Qualora il costo rendicontato risultasse inferiore al 60% del totale delle spese ammesse, il contributo sarà revocato in toto.

Non verranno prese in considerazione variazioni di spesa in aumento rispetto all'investimento originariamente ammesso a contributo.

L'erogazione del contributo avverrà tramite bonifico bancario sulle coordinate IBAN indicate dal richiedente in sede di presentazione della domanda (Allegato 2).

Il bando rimarrà aperto fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Art. 10 - Regime di aiuto

Le agevolazioni previste saranno concesse nei limiti previsti dal Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sugli aiuti de minimis.

Ai sensi del detto Regolamento, in particolare, tale regime prevede che:

- (art. 3 c. 2) l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi a un'impresa unica non può superare € 200.000,00 nell'arco di tre esercizi finanziari.

Tali massimali si applicano a prescindere dalla forma dell'aiuto de minimis o dall'obiettivo perseguito e indipendentemente dal fatto che l'aiuto concesso sia finanziato interamente o parzialmente con risorse provenienti dall'Unione. Il periodo di tre esercizi finanziari viene determinato facendo riferimento agli esercizi finanziari utilizzati dall'impresa. Qualora la concessione di nuovi aiuti de minimis comporti il superamento dei massimali, nessuna delle nuove misure di aiuto può beneficiare del presente regolamento. In caso di fusioni o acquisizioni, per determinare se gli eventuali nuovi aiuti de minimis a favore della nuova impresa o dell'impresa acquirente superino il massimale pertinente, occorre tener conto di tutti gli aiuti de minimis precedentemente concessi a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione. Gli aiuti de minimis concessi legalmente prima della fusione o dell'acquisizione restano legittimi. In caso di scissione di un'impresa in due o più imprese distinte, l'importo degli aiuti de minimis concesso prima della scissione è assegnato all'impresa che ne ha fruito, che in linea di principio è l'impresa che rileva le attività per le quali sono stati utilizzati gli aiuti de minimis. Qualora tale attribuzione non sia possibile, l'aiuto de minimis è ripartito proporzionalmente sulla base del valore contabile del capitale azionario delle nuove imprese alla data effettiva della scissione;

- (art. 2 c. 2) per "impresa unica" s'intende l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:
 - a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
 - b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
 - c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
 - d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima;
 - e) imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese.

Il periodo di tre anni da prendere in considerazione deve essere valutato su base mobile, nel senso che, in caso di nuova concessione di un aiuto de minimis, si deve tener conto dell'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi nell'esercizio finanziario in questione e nei due esercizi finanziari precedenti;

- (art. 5 - Cumulo) gli aiuti de minimis concessi a norma del Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 possono essere cumulati con gli aiuti de minimis concessi a norma del regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione a concorrenza del massimale previsto.

Essi possono essere cumulati con aiuti de minimis concessi a norma di altri regolamenti de minimis a condizione che non superino il massimale pertinente. Gli aiuti de minimis non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento del rischio se tale cumulo comporta il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione. Gli aiuti de minimis che non sono concessi per specifici costi ammissibili o non sono a essi imputabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato concessi a norma di un regolamento d'esenzione per categoria o di una decisione adottata dalla Commissione;

Serie Ordinaria n. 8 - Martedì 23 febbraio 2016

- (art. 6 - Controllo) è richiesta all'impresa unica, prima di concedere l'aiuto, una dichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000, in forma scritta o elettronica, relativa a qualsiasi altro aiuto de minimis ricevuto a norma del Regolamento (CE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 o di altri regolamenti de minimis durante i due esercizi finanziari precedenti e l'esercizio finanziario in corso. Le dichiarazioni relative ai requisiti richiesti per l'applicazione corretta del Regolamento de minimis saranno oggetto di specifico vaglio in fase istruttoria nonché di eventuale controllo successivo.

Il Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 non deve applicarsi agli aiuti alle esportazioni

né agli aiuti subordinati all'uso di prodotti nazionali rispetto a prodotti importati. In particolare, non deve applicarsi agli aiuti che finanziano la costituzione e la gestione di una rete di distribuzione in altri Stati membri o paesi terzi. Non costituiscono di norma aiuti all'esportazione gli aiuti inerenti ai costi relativi a studi o servizi di consulenza necessari per il lancio di nuovi prodotti oppure per il lancio di prodotti già esistenti su un nuovo mercato in un altro Stato membro o paese terzo.

Art. 11 - Obblighi dei beneficiari

I soggetti beneficiari del contributo si impegnano a :

- a) ottemperare alle prescrizioni contenute nel bando e negli atti a questo conseguenti;
- b) assicurare la puntuale realizzazione degli interventi in conformità alle richieste di contributo presentate ed entro i termini stabiliti dal bando e relativo decreto di concessione del contributo;
- c) fornire, nei tempi e nei modi previsti dal bando e dagli atti a questo conseguenti, la documentazione e le informazioni che saranno eventualmente richieste;
- d) conservare, per un periodo di 5 (cinque) anni a decorrere dalla data di erogazione del contributo, la documentazione tecnica, amministrativa e contabile (compresa la documentazione originale di spesa) relativa all'intervento agevolato;
- e) non cedere, alienare o distrarre i beni agevolati, per 3 anni dalla data di pubblicazione di decreto di concessione del contributo.

Art. 12 - Esclusione e decadenza

Non sono ammesse domande di contributo:

- presentate mediante modulistica diversa da quella espressamente prevista dal bando ;
- inviate da casella di posta elettronica semplice/ordinaria (nel caso di consegna della domanda tramite posta elettronica);
- non debitamente sottoscritte dal soggetto richiedente. Nel caso il soggetto richiedente sia una società la domanda deve essere sottoscritta dal rappresentante legale;
- quando il soggetto richiedente, in caso di eventuale richiesta di integrazione, non provveda nel termine di legge.

Il beneficiario decadrà dal diritto del contributo concesso qualora risulti, al momento della presentazione della domanda, non in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 2 (Soggetti beneficiari e requisiti) e art. 10 (Regime di aiuto), o risultino false le dichiarazioni rese e sottoscritte.

Art. 13 - Controlli e revocche

La Regione provvede ad effettuare su base campionaria controlli nella misura non inferiore al 5% delle domande ammesse allo scopo di verificare i requisiti di ammissibilità, lo stato d'attuazione e di avanzamento del programma, il rispetto degli obblighi previsti dal procedimento di concessione e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte.

Qualora il beneficiario non rispetti il programma di riavvio/ rilancio e le relative condizioni, Regione Lombardia può disporre immediata revoca, parziale o totale, con obbligo di restituzione dell'importo indebitamente ricevuto, maggiorato dell'interesse legale in vigore, maturato dal momento dell'erogazione a quello della restituzione.

La revoca totale potrà essere disposta da Regione Lombardia, con obbligo di restituzione dell'importo indebitamente ricevuto, maggiorato dell'interesse legale in vigore, maturato dal momento dell'erogazione a quello della restituzione, nel caso in cui nell'ultimo grado di giudizio non venga confermato il reato di usura e/o estorsione ai danni del beneficiario del contributo.

Art. 14 - Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si farà riferimento alla normativa vigente.

In particolare:

1. i dati e le informazioni acquisiti in esecuzione del presente bando verranno utilizzati ai sensi del D.Lgs 196/2003, esclusivamente per le finalità relative allo specifico procedimento secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti;
2. responsabile del procedimento di cui al presente bando e delle procedure ad esso conseguenti è il dirigente pro-tempore della Struttura "Accesso al credito" - Unità Organizzativa Competitività, Imprenditorialità e Accesso al Credito - Direzione Generale Sviluppo Economico - Regione Lombardia, Piazza Città di Lombardia 1 - 20124 Milano;
3. i dati forniti a Regione Lombardia saranno oggetto di trattamento al fine di effettuare una adeguata valutazione della domanda di contributo anche mediante l'inserimento e l'elaborazione in supporti informatici protetti;
4. in relazione al trattamento dei dati personali l'interessato ha i diritti riconosciuti dal Decreto Legislativo n. 196/03. Più precisamente:
 - Il titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta della Regione Lombardia nella persona del Presidente, con sede in Piazza Città di Lombardia 1 - 20124 Milano.
 - Il responsabile del trattamento dei dati personali è: il Direttore Generale della Direzione Generale competente della Regione Lombardia.

Art. 15 - Pubblicazione e informazioni

Copia integrale del presente bando e dei relativi allegati è pubblicato sul B.U.R.L. e sul sito della Regione Lombardia, al seguente indirizzo: www.sviluppoeconomico.regione.lombardia.it.

Qualsiasi informazione relativa al bando ed agli adempimenti ad esso connessi, potrà essere richiesta alla Direzione Generale Sviluppo Economico - Struttura "Accesso al credito" - Unità Organizzativa Competitività, Imprenditorialità e Accesso al Credito - tel.02.6765.3377